


**CONVENZIONE
TRA**



LABORATORIO ALBARO s.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l., con sede legale in Genova, Via Paolo Boselli n. 32/5, Codice Fiscale e P. I.V.A. 00537180101 e iscritta con il numero R.E.A. GE - 217832 presso la CCIAA di Genova, in persona di Un Amministratore Delegato, Ing. Elisabetta Grillo (di seguito, "**LA**");

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA con sede in Genova, Piazza Portoria n.1, P.IVA 02080000991 e C.F. 80030990107, in persona del Presidente avv. Luigi Cocchi (di seguito, il "**COA**"),

qui di seguito ciascuna anche "**Parte**" ed insieme anche le "**Parti**"

Premesso che

- LA è una società operante nel settore della diagnostica per immagine nonché delle analisi di laboratorio ed in tale contesto gestisce un centro medico diagnostico sito in Genova, Via Paolo Boselli n. 32/5 (di seguito, il "**Centro Medico**");
- nell'ambito delle proprie attività, LA offre, tra le varie, il servizio di erogazione Test per la ricerca degli anticorpi IgG ed IgM per la diagnostica dell'infezione da SARS CoV-2 (COVID-19) (di seguito, i "**Test**");
- Il COA ha deliberato di stipulare un accordo quadro per consentire ai suoi iscritti, ai loro familiari ed ai suoi dipendenti di usufruire del servizio offerto da LA per l'esecuzione dei Test;
- LA si è resa disponibile ad eseguire su richiesta dei singoli iscritti e/o familiari e/o dipendenti i sopradescritti Test secondo le modalità previste dalla presente convenzione (di seguito, la "**Convenzione**").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1.1. LA si impegna a erogare, a favore dei soggetti iscritti all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Genova, dei familiari appartenenti al medesimo stato di famiglia dei predetti soggetti iscritti e del personale dipendente del COA (di seguito tutti anche "**Soggetti Beneficiari**", ciascuno singolarmente "**Soggetto Beneficiario**"), i seguenti Test:

- esecuzione TEST per la ricerca anticorpale (IgG +IgM) per il virus COVID-19.

1.1bis) In conseguenza della richiesta del Soggetto Beneficiario, il rapporto oggetto della prestazione verrà perfezionato esclusivamente tra il Soggetto Beneficiario e LA, con estraneità del COA al rapporto perfezionato.

1.2. La metodica per l'esecuzione dei Test che verrà utilizzata rappresenta lo stato dell'arte della diagnostica in sierologia. Metodica di riconoscimento di anticorpi IgG e IgM specifici per una proteina ricombinante di CoVid 19 mediante chemiluminescenza. La chemiluminescenza è la metodologia che attualmente permette di ottenere i migliori risultati in termini di sensibilità analitica. Il risultato ottenuto è di tipo quantitativo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

1.3 Il nome del Soggetto Beneficiario viene scritto solo una volta, non sono necessarie codifiche manuali della provetta e tutto il processo viene tracciato mediante un unico codice a barre.

1.4 Per l'esecuzione di ciascun Test, LA applicherà una tariffa riservata pari a € 60,00 + € 5,00 a prelievo.

Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti)

2.1 Il pagamento del Test sarà effettuato direttamente presso il Centro Medico dal Soggetto Beneficiario al momento dell'accettazione, volta per volta, per ciascun Test fruito, dietro fattura intestata al Soggetto Beneficiario stesso.

È escluso qualsiasi obbligo in tal senso del COA.

2.2. I.A. provvederà a fornire l'accesso ai referti direttamente dal web con apposita userid e password e/o affinché i referti siano ricevuti via mail, in conformità col regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR Reg. UE 2016/679).

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

3.1 I Soggetti Beneficiari, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente Convenzione, devono presentare al Centro Medico rispettivamente:

- per gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova, il tesserino di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Genova in corso di validità;
- per i familiari appartenenti al medesimo stato di famiglia degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova, il certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune o autocertificazione attestante l'appartenenza allo stesso nucleo familiare;
- per il personale dipendente del COA, il tesserino di riconoscimento in corso di validità.

La sopracitata documentazione presentata vale come documento di riconoscimento e, quindi, identificativo dello status di Soggetto Beneficiario di quanto alla corrente Convenzione.

Art. 4 (Durata della convenzione)

4.1 La presente Convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà la durata di 2 anni.

4.2 Resta inteso che le Parti avranno facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

4.3 Alla sua scadenza e sempreché non sia stata espressamente risolta, la presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o pec, da una delle Parti all'altra con preavviso di almeno 30 gg.

Art. 5 (Reclami, Responsabilità e Manleva)

- 5.1. Eventuali reclami inerenti i Test usufruiti dai Soggetti Beneficiari debbono essere comunicati dagli stessi per iscritto a LA entro 48 ore, mediante lettera raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: la@pec.laboratorioalbaro.com
- 5.2. Il rimedio a disposizione dei Soggetti Beneficiari soltanto in caso di accertate e comprovate, in contraddittorio tra le Parti, violazioni da parte di LA nell'esecuzione dei Test sarà, a discrezione di LA, la ripetizione dei Test medesimi. Prima della ripetizione dei Test contestati, LA verificherà l'esatta esecuzione delle prestazioni contestate a dimostrazione che esse sono state eseguite nel rispetto della normativa vigente.
- 5.3. In nessun caso le Parti potranno essere ritenute responsabili l'una nei confronti dell'altra e di alcun terzo per mancato guadagno e danni indiretti.
- 5.4. Le Parti, Soggetti Beneficiari e LA, non saranno ritenute responsabili per l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un obbligo della presente Convenzione qualora si verifichino eventi di carattere eccezionale, estranei al loro controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, o altre calamità naturali, eventi bellici, atti di terrorismo, embarghi, rivoluzioni, sommosse, scioperi, serrate, o altri simili eventi, tra cui, sciopero dei trasporti, impossibilità di approvvigionamento delle materie prime o ritardi nelle consegne di fornitori.

Art. 6 (Riservatezza)

- 6.1 Ciascuna Parte s'impegna a mantenere il riserbo su tutte le informazioni di cui ciascuna potrà venire in possesso in merito alle operazioni o attività dell'altra e a non divulgare in nessun caso tali informazioni a qualsiasi persona diversa dalle persone necessariamente partecipanti all'assolvimento dell'oggetto della presente Convenzione, a meno che la rivelazione di tali informazioni avvenga, previo consenso, nel quadro del regolare assolvimento degli obblighi a proprio carico stabiliti dalla presente Convenzione o sia prescritta dalla legislazione locale o da qualsiasi disposizione della locale amministrazione.
- 6.2 Qualora la diffusione, presso terzi, di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori in assenza del citato consenso, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni, connessi direttamente, alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
- 6.3 Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:

- 6.3.1 era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente Convenzione;
- 6.3.2 ne sia richiesta la divulgazione dalla legge, da un'autorità competente ovvero nell'ambito di un procedimento giudiziario;
- 6.3.3 siano già di pubblico dominio.

6.4 Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore sino a 24 mesi dalla cessazione della presente Convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

7.1 Le Parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

7.2 Le Parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione della presente Convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

7.3 In particolare, le Parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte; inoltre, ciascuna delle Parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra Parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione.

7.4 Le Parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra Parte – per qualsiasi danno, incluse le spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle Parti.

Art. 8 (Rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001)

8.1 COA dichiara e garantisce a LA che:

- a) è al corrente delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il "**Decreto**") e non è mai stato coinvolto in alcun procedimento relativo ai reati indicati nel Decreto;
- b) agirà e farà sì che i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, fornitori e appaltatori agiscano in conformità alle previsioni del Decreto, e in modo tale da non ingenerare alcuna responsabilità di COA in base al Decreto;
- c) presterà sempre i servizi di cui alla presente Convenzione nel completo e rigoroso rispetto della normativa applicabile in Italia e nei Paesi in cui saranno prestati i servizi in questione;

d) ha preso visione e si impegna a rispettare il codice etico e il modello organizzativo di LA scaricabili dal sito www.alliancemedical.it.

Art. 9 (Legge applicabile e Foro)

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

9.2 Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non sia composta in seguito ad una trattativa bonaria tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Genova.

Art. 10 (Disposizioni generali)

10.1 Questa Convenzione non determina organizzazione comune o associazione fra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione della propria attività e degli adempimenti fiscali e oneri sociali.

10.2 Qualsiasi modifica agli Articoli della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

10.3 Tutte le comunicazioni, richieste dalla presente Convenzione, saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata, presso le sedi delle Parti o ad ogni altro indirizzo che sarà comunicato per iscritto da ciascuna Parte dopo la data di sottoscrizione. Le comunicazioni saranno efficaci al momento del ricevimento e si considerano ricevute: (i) al momento della consegna, se consegnate mediante raccomandata o (ii) al momento della trasmissione, se consegnate via posta elettronica certificata.

10.4 Nessuna Parte potrà cedere a terzi la presente Convenzione o i relativi diritti od obblighi senza il consenso scritto dell'altra Parte, nemmeno in caso di cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.

10.5 Nessuna Parte è autorizzata ad utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte se non previo consenso scritto di quest'ultima. Ciascuna delle Parti dovrà astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al logo e ad altro segno distintivo dell'altra Parte.

Genova (GE), li

Consiglio Dell'ordine Degli Avvocati Di Genova

Laboratorio Albaro s.r.l.

